

Prot. 6354 del 30/05/2023



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Revisore UNICO dei Conti
Città Metropolitana di Palermo

PARERE N. 73 DEL 26 maggio 2023

L'anno duemila venti tre, il giorno (26) ventisei del mese di maggio, alle ore 13,20 presso il proprio studio sito in Bagheria (PA) Via Bernardo Mattarella n. 167, il sottoscritto Revisore unico dei Conti (*nominato con delibera del Consiglio Comunale numero 4 del 09/04/ 2020*):

PREMESSO

Che in data 25/05/2023, il Responsabile dell'area Finanziari richiedeva parere su n. 1 proposta di deliberazione per il C.C., munita dei prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in data 25/05/2023 dal responsabile dell'area finanziaria e avente per oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IMU** con allegati vecchio e nuovo regolamento composto quest'ultimo da n. 30 articoli numerati progressivamente dal n. 1 al n. 30 e con tabella 1 allegata.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni

riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (art. 1, legge n. 160 del 2019) prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Vista la Legge n. 197 del 29/12/2022, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2023, con la quale sono state apportate le modifiche all'art. 1, della legge n. 160/2019, in particolare, per quanto attiene alle aliquote:

- si affida a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i comuni possono diversificare le aliquote IMU;
- si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei comuni prevedendo che in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell'anno precedente;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, il quale prevede il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

Considerato che con delibera di Giunta Municipale n. 66 del 20/04/2023 si forniva al Responsabile Finanziario atto di indirizzo di confermare per l'annualità d'imposta 2023 il mantenimento delle aliquote IMU vigenti nell'annualità 2022;

Visto la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 22/07/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. N.25 DEL 22.07.2020, sono state approvate le seguenti aliquote IMU successivamente confermate per gli anni 2021 e per l'anno 2022:

• ALIQUOTE IMU 2022 - CODICE ENTE "G792 -			
Tipologia Immobili	Aliquote IMU	Detrazioni- riduzione di aliquota o base imponibile	Codice tributo
Abitazione principale di lusso solo categ. A1-A8-A9 e relative pertinenze C2-C6-C7	6,00 x 1000	€ 200,00	3912
Altri fabbricati	9,4 x 1000		3918
Unità abitative concesse in comodato di uso gratuito fra genitori e figli e viceversa	9,4 x 1000	Base imponibile ridotta del 50%	3918
Immobili ad uso produttivo categ. D - (escluso D/10) quota Stato	7,60 x 1000		3925
Immobili ad uso produttivo categ. D - (escluso D/10) quota Comune	1,8 x 1000		3930

Aree fabbricabili	9,4 x 1000		3916
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis D.L. 557/1993, D.L. conv. L.133/1994; D.L.70/2011 conv. L.106/2011; e, s.m.i.	1,00 x 1000		3913
Beni Merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)	1,00 x 1000		3939
Terreni Agricoli	ESENTI		

Preso atto che la volontà dell'Ente è:

- di confermare anche per l'anno 2023 le DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" previste per l'anno 2020, ovvero:
 - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione per il C.C. così come formulata.

Il presente parere verrà trasmesso al Responsabile dei Servizi Finanziari, al Responsabile del Settore Tecnico e per conoscenza al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Signor Sindaco e all'Assessore al Bilancio e Finanze.

Bagheria, li 26 maggio 2023

Il Revisore unico dei conti

Passarello Leonardo
